Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI

Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1
15020 Ponzano Monferrato (AL)
TEL: 0141-927120 FAX: 0141-927800
COD. FISC./ P. IVA: 00971620067
www.sacri-monti.com
Ente di diritto Pubblico - Legge Regionale 29.06.2009, n. 19

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia
Iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale nel 2003
ATLAS Centro di Documentazione Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei

DETERMINAZIONE

N. Progr. 2 Data 15/01/2016

☐ di impegno di spesa
☐ ☒ senza impegno di spesa

OGGETTO: Dipendente OMISSIS. Autorizzazione permessi ex art.33, comma 3, Legge 104/92.

Cap.

C.I.G.

C.U.P.

IL DIRETTORE

Vista l'istanza in data 13.01.2016, acquisita al protocollo dell'Ente in data 13.01.2016 al n° 66/E, corredata dalla relativa documentazione probatoria, con la quale il dipendente **OMISSIS**, con rapporto a tempo pieno ed indeterminato, ha inoltrato richiesta per la concessione dei permessi retribuiti dalla L.104/1992 e s.m.e i., al fine di prestare assistenza a familiare portatore di handicap grave;

Ricordato che ai sensi della L.104/92 l'handicap tutelato è unicamente quello che assume la connotazione di gravità indicata all'art.3, comma 3, della Legge 104/92, accertata ai sensi dell'art. 4 della stessa legge;

Visto il certificato provvisorio in attesa della valutazione della Commissione di verifica pervenuto al nostro Ente al numero di protocollo n. 4366/I del 24/12/2015, conservato agli atti dell'Ente;

Vista la copia dell'estratto del verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap", consegnato dal dipendente e rilasciato dall'ASL di Casale Monferrato, verbale del 10.12.2015 (conservato agli atti d'ufficio), che accerta, ai sensi dell'art.4 della legge 104/92, la situazione di portatore di handicap grave (art.3, comma 3, della L.104/92) al familiare del dipendente;

Preso atto che nella sua istanza il dipendente ha autocertificato, conformemente a quanto richiesto dall'art.33, comma 3 della legge n.104/92 e s.m. e i.:

- la relazione di parentela con il familiare portatore di handicap in situazione di gravità;
- che nessun altro familiare beneficia dei permessi per lo stesso portatore di handicap
- che il congiunto non risulta ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
- di essere convivente con il soggetto portatore di handicap ;
- che non è possibile che parenti di secondo grado possano assistere il portatore di handicap in quanto i parenti entro il II grado hanno un'età superiore a 65 anni;

Visto l'art.33 "Agevolazioni" della legge 104/92 e s.m.e i, che, ai commi 3 e 3 bis, così recita:

3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. (8)

3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. (9)

(8) Comma così modificato dall'articolo 24, comma 1 della Legge 4 novembre 2010, n. 183. L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 19 luglio 2011, n. 119.
(9) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 19 luglio 2011, n. 119.

Sottolineato che la Legge 53/2000 all'art.19 "Permessi per l'assistenza a portatori d handicap" ha stabilito:

1. All'art.33 della legge 5 febbraio 1992, n.104, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al comma 5, le parole "con lui convivente", sono soppresse.

Visto l'art.19 "Permessi retribuiti", comma 6, del CCNL del 06.07.95 per il personale non dirigente, che indica:

> *6.I permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili;*

Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.13/2010, con la quale sono fornite le indicazioni in merito ai permessi in argomento anche con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti da presentare da parte del dipendente interessato;

Viste le circolari della Regione Piemonte in merito all'assistenza ai parenti e alla tutela d'handicap pubblicate su Intranet e la modulistica utilizzata per la richiesta dei permessi L.104/92 (mod.104/parente – richiesta);

Atteso che la normativa prevede, altresì, l'istituzione di una banca dati informatica per la raccolta e la gestione dei dati relativi alla fruizione dei permessi e l'obbligo per le Amministrazioni di trasmettere al D.To della Funzione Pubblica i nominativi dei dipendenti che usufruiscono dei permessi in questione e dei familiari assistiti ed infine la decadenza dal diritto alle agevolazioni in questione nel caso venga accertata l'insussistenza o vengano meno le condizioni richiesta per la legittima fruizione delle agevolazioni stesse;

Considerato che al fine di contemperare l'esigenza dell'assistenza al disabile con il buon funzionamento dell'amministrazione per la fruizione dei permessi in questione (3 giorni di permesso mensile frazionabili in permessi orari per un massimo di 18 ore mensili, utilizzabili anche nello stesso mese sia a giorni interi che in ore – "sistema misto" - per un totale massimo di 18 ore mensili) il dipendente dovrà preventivamente darne comunicazione al proprio Responsabile D'Area e, contestualmente, all'Ufficio Personale dell'Ente;

Ricordato che tali permessi sono:
- retribuiti;
-utili ai fini della maturazione delle ferie;
-utili ai fini della maturazione della tredicesima;
-coperti dalla relativa contribuzione pensionistica e previdenziale;
-computati nell'anzianità di servizio;
-fruibili anche in maniera continuativa;
-incompatibili con le prestazioni di lavoro straordinario;

Ricordato, ancora, che i permessi non fruiti nel mese non possono essere cumulati nei mesi successivi;

Considerato che il lavoratore dovrà comunicare tempestivamente il mutamento o la cessazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni e dovrà aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell'istanza, quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell'Amministrazione

Ritenuto, in virtù delle dichiarazioni e certificazioni rese, nonché dalla normativa vigente di dover accogliere l'istanza del dipendente;

Visti:

1. l'art. 20 della L.R. 19/2009 e, s.m.i.;
2. gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
3. Il Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 02.04.2015 di nomina del Direttore dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti;
4. la L.R. n. 7/2001;
5. l'articolo n. 26, commi 3 e 3 bis della L. 488/1999;
6. il Decreto del Commissario Straordinario dell'Ente n.01 del 12/01/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2015;
7. Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dal Commissario Straordinario dell'Ente di Gestione dei SACRI MONTI con il decreto n. 1/2016

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa illustrate:

- Di autorizzare il dipendente **OMISSIS,** con rapporto a tempo pieno ed indeterminato, a poter usufruire dei permessi retribuiti mensili previsti dalla legge 104/92 e s.m. e i. per l'assistenza a un proprio familiare riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della citata legge (vedi istanza del dipendente pervenuta il 26.01.2015, registrata al n.149/e del protocollo);

- Di autorizzare il dipendente, con decorrenza dalla data della presente, alla fruizione dei permessi retribuiti (3 giorni di permesso mensile frazionabili in permessi orari per un massimo di 18 ore mensili, anche utilizzabili nello stesso mese sia a giorni interi che in ore – "sistema misto" - per un totale massimo di 18 ore mensili) precisando che il dipendente dovrà preventivamente darne comunicazione al proprio Responsabile D'Area e, contestualmente, all'Ufficio Personale dell'Ente;

- Di dare atto che il dipendente dovrà tempestivamente comunicare ogni variazione che potrà incidere sul diritto alla fruizione dei permessi;

- Di trasmettere copia del presente provvedimento al dipendente interessato e al suo Responsabile D'Area;

- Di trasmettere altresì il presente atto all'Ufficio Personale dell'Ente per le comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica previste dalla normativa vigente.

Ponzano Monf.to, 15/01/2016

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena DE FILIPPIS

f.to ……

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 18/01/2016 e pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Ponzano Monf.to, 15/01/2016

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena DE FILIPPIS
f.to……

AREA AFFARI GENERALI
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Simonetta Minissale
Referente istruttoria: Stefania Campagnola